



DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno VII

Mogadiscio, 10 Luglio 1967

Suppl. n. 2 al n. 7

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.


SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 29 Giugno 1967, n. 19 — *Relativa all'Istituzione dell'Ente per il Teatro Nazionale.* Pag. 3
- LAW N. 19 of 29 June 1967 — *The National Theatre Agency.* » 9



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

- SOCIETA' ARREDAMENTI METALLICI SOMALI — *Aviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria* » 16

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI 29 Giugno 1967, n. 19.

Legge relativa all'Istituzione dell'Ente per il Teatro Nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

ISTITUZIONE, FUNZIONI E POTERI DELL'ENTE

Art. 1

(Istituzione)

1. E' istituito l'Ente per il Teatro Nazionale.

2. L'Ente per il Teatro Nazionale è un ente di diritto pubblico dotato di personale giuridico.

3. L'Ente ha sede in Mogadiscio e può istituire filiali di altre località se e quando appaia necessario.

Art. 2

(Scopo dell'Ente)

L'Ente ha lo scopo di fornire assistenza alla promozione e allo sviluppo della cultura somala.

A tal fine può:

- a) fornire mezzi di istruzione e di svago con l'ausilio di spettacoli teatrali e di altro genere e con la proiezione di pellicole cinematografiche;
- b) fornire una sede per conferenze, seminari, riunioni pubbliche e raduni a livello sia nazionale che internazionale, organizzati dal Governo e da agenzie internazionali tramite le competenti autorità governative;
- c) fornire una sede, concedendo in affitto i necessari locali, per riunioni e spettacoli privati, autorizzati dalle competenti autorità governative;
- d) incoraggiare le arti della recitazione, poesia, musica, danza, dramma e cinema, fornendo una sede per l'esercizio di dette arti;
- e) organizzare festivali, concerti, letture, «recitals», rappresentazioni di opere teatrali, balletti, spettacoli cinematografici ed altre manifestazioni artistiche e culturali;

f) raccogliere materiale culturale elettorale somalo e creare una biblioteca unificata in tale materia.

Art. 3

(Poteri dell'Ente)

Sono attribuiti all'Ente tutti i poteri e le facoltà necessarie e utili per lo svolgimento della sua attività, nei limiti della presente legge.

Art. 4

(Diritti dell'Ente)

L'Ente ha facoltà di riscuotere diritti e compensi, ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno, per i servizi resi nello svolgimento della sua attività.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Sezione I

Art. 5

(Organi dell'Ente)

Sono Organi dell'Ente:

- a) Il Presidente dell'Ente;
- b) Il Comitato Direttivo;

quattro Direttori di cui due designati dal Ministero delle Informazioni, uno dal Ministero della Pubblica Istruzione, che abbia una profonda conoscenza della cultura somala, e uno dal Ministero delle Finanze;

- c) Il Direttore Generale;
- d) Il Collegio dei Revisori composto di un Presidente e di due Revisori.

Art. 6

(Nomina degli organi dell'Ente e durata delle cariche)

1. I membri del Comitato Direttivo, il Direttore Generale e i membri del Collegio dei Revisori sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Informazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Le cariche di cui al precedente comma hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili.

3. I membri del Comitato Direttivo, il Direttore Generale e i membri del Collegio dei Revisori possono essere rimossi dall'incarico, per gravi motivi, negli stessi modi previsti per la nomina,

Sezione II

Funzioni

Art. 7

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Comitato Direttivo e fissa gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Egli assicura l'osservanza delle delibere del Comitato Direttivo.
3. In caso di assenza del Presidente ad una riunione del Comitato, il Comitato stesso può, per quella riunione, eleggere un Presidente del proprio seno.
4. In caso di parità di voti nel Comitato Direttivo, prevale il voto del Presidente.

Art. 8

(Funzioni del Comitato Direttivo)

1. La direzione e la politica generale dell'Ente sono di competenza del Comitato Direttivo.
2. Tre membri costituiscono il numero legale per le riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 9

(Funzioni del Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione delle decisioni del Comitato Direttivo.
2. Egli conclude, con l'autorizzazione del Comitato Direttivo, contratti d'esercizio per conto dell'Ente.
3. Egli è incaricato degli atti di ordinaria amministrazione dell'Ente e, salvo per il personale statale distaccato dai ruoli del Ministero delle Informazioni presso l'Ente, può assumere e licenziare tutto il restante personale dell'Ente e adottare le opportune misure disciplinari.
4. Egli è responsabile dei fondi dell'Ente e della tenuta della contabilità delle spese sostenute su tali fondi.
5. Egli è autorizzato a sostenere spese per atti di ordinaria amministrazione sui fondi dell'Ente fino ad un massimo di Sh.So. 1.500 per ogni singolo atto. Con l'autorizzazione del Presidente, egli può sostenere spese, per ogni singolo atto, fino ad un massimo di Sh.So. 5.000. Oltre tale limite tutte le spese devono essere autorizzate dal Comitato Direttivo.
6. Egli partecipa a tutte le sedute del Comitato Direttivo e ne tiene i verbali. Può prendere la parola, ma non ha diritto al voto.

Art. 10

(Funzioni del Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla contabilità e sulle spese dell'Ente.

Sezione III

Dipendenti dell'Ente

Art. 11

(Reperimento del Personale)

Il personale amministrativo e specializzato dell'Ente viene normalmente distaccato dai ruoli del Ministero delle Informazioni. Per ogni altro dipendente non in tal modo reperibile, si provvederà con l'assunzione diretta da parte dell'Ente, nei termini e nelle condizioni stabilite con norme regolamentari emanate dal Comitato Direttivo, in applicazione del successivo Articolo 20.

Sezione IV

*(Responsabilità dei membri del Comitato
Direttivo e dei dipendenti dell'Ente)*

Art. 12

(Definizione delle responsabilità)

I membri del Comitato Direttivo e i dipendenti dell'Ente, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari dell'Ente, hanno le stesse responsabilità di ufficio di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1962, n. 7, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato.

CAPO III

FINANZE, BILANCIO, CONTABILITA' E CONTROLLO

Art. 13

(Patrimonio dell'Ente)

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) da un fondo iniziale di dotazione di Sh. So. 500.000/» conferito dallo Stato;
- b) da eventuali ulteriori contributi da parte dello Stato, Enti pubblici, organizzazioni internazionali, o privati;
- c) dal ricavato della vendita dei biglietti d'ingresso e dei programmi, e dai proventi derivanti dall'affitto del teatro, di materiale teatrale e di scena, di costumi, luci, ecc.;
- d) da qualsiasi altro provento, pubblico o privato,

Art. 14

(Esenzioni)

In caso di spettacoli o di rassegne a scopo di beneficenza, il Ministro delle Informazioni, di concerto con il Ministro delle Finanze, può disporre con che i biglietti d'ingresso per tali spettacoli o rassegne siano esentati dall'imposta sugli spettacoli.

Art. 15

(Prestiti)

L'Ente può, previa approvazione del Ministro delle Informazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, contrarre prestiti con istituti di credito esteri e con banche locali per lo sviluppo per lo svolgimento della sua attività ai sensi della presente legge.

Art. 16

(Bilancio preventivo)

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato Direttivo formula una relazione, denominata Relazione Annuale di Bilancio, per il successivo anno finanziario, indicando le previsioni di entrate e di spese e la sottopone per l'approvazione al Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro delle Informazioni. Copia della Relazione Annuale di Bilancio deve essere contemporaneamente inviata al Ministro delle Finanze.

Art. 17

(Contabilità annuale (bilancio consuntivo))

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio finanziario il Direttore Generale pre-dispone il bilancio consuntivo e lo presenta al Comitato Direttivo prima del 31 marzo dell'anno successivo. Entro il mese successivo, il Comitato Direttivo provvede alla redazione definitiva della Contabilità Annuale e la sottopone al Collegio dei Revisori, unitamente ad una relazione.

3. Il Collegio dei Revisori, entro un mese dalla ricezione della Contabilità di cui al comma precedente, la trasmette con il suo rapporto alla Commissione di Vigilanza.

4. La competenza ad esaminare il bilancio consuntivo dell'Ente è attribuita alla Commissione di Vigilanza, la quale, sentito il Magistrato ai Conti, provvede all'approvazione della Contabilità Annuale e dispone la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale a spese dell'Ente.

Art. 18

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'Ente è esercitata da una Commissione composta del Ministro delle Informazioni, in qualità di Presidente, e dei Ministri delle Finanze e della Pubblica Istruzione.

2. La Commissione di Vigilanza può nominare un sottocomitato tecnico, composto del Capo Dipartimento Radio-diffusione del Ministero delle Informazioni in qualità di presidente e di quattro altri membri in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri delle Comunicazioni e Trasporti, della Pianificazione e Coordinamento, della Pubblica Istruzione e delle Finanze.

3. Segretario della Commissione di Vigilanza è il Capo Dipartimento Radio-diffusione del Ministero delle Informazioni.

CAPO IV

CURATORE SPECIALE E LIQUIDATORE DELL'ENTE

Art. 19

(Curatore speciale e liquidatore)

1. Ove ciò sia ritenuto assolutamente necessario:

- a) la gestione dell'Ente sarà temporaneamente affidata da un curatore speciale che eserciti le funzioni e i poteri del Presidente dell'Ente, del Comitato Direttivo e del Direttore Generale; ovvero
- b) l'Ente può essere posto in liquidazione e a tale scopo sarà nominato un liquidatore il quale provvederà a curare i diritti dei terzi.

2. I provvedimenti di cui al precedente paragrafo saranno adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Informazioni, sentito il parere del Consiglio dei Ministri.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

(Regolamento)

1. Il Regolamento dell'Ente sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Informazioni, sentito il parere del Consiglio dei Ministri.

2. Nelle stesse forme di cui sopra, tale Regolamento può essere modificato a richiesta del Comitato Direttivo.

Art. 21

(Norme interne per la gestione dell'Ente)

Nell'ambito della presente legge e del Regolamento di cui al precedente articolo, il Comitato Direttivo può emanare norme interne per una appropriata gestione dell'Ente.

Art. 22

(Entrata in Vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, 29 Giugno 1967

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Informazioni

JUSUF ADEN BOWKAH

LAW N. 16 of 29 June 1967.

Draft Law on the National Theatre Agency.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

TAKING NOTE of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

CHAPTER I

ESTABLISHMENT, FUNCTIONS AND POWERS OF THE AGENCY

Article 1

Establishment

1. The National Theatre Agency, hereinafter referred to as the Agency, is hereby established.

2. The Agency shall be an autonomous body with juridical personality.

Article 2

Objectives of the Agency

The objectives of the Agency shall be to help the promotion and development of Somali culture. For this purpose the Agency may:

- a) provide education and entertainment through theatrical and other presentations, and sound films;
- b) provide a venue for conferences, seminars, public meetings, reunions, and other meeting, national or international in character, organized by the Government or international bodies through the competent Government Authorities;
- c) provide a venue on a rental basis for private meetings and presentations approved by the competent Government Authorities;

3. The head office of the Agency shall be in Mogadiscio and branches may be established in other places as and when found necessary.

- d) encourage the arts of recitation, poetry, music, dance, drama, and cinema by providing an appropriate venue for the exercise of these arts;
- e) organize festivals, concerts, readings, recitals, performances of plays, dance displays, cinema shows and other artistic and cultural presentations;
- f) collect material and form a unified library, all such material relating to Somali culture and literature.

Article 3

Powers of the Agency

The Agency shall have the power to do everything that may be necessary or expedient for the purpose of carrying out its functions within the limits established by this law.

Article 4

Rights of the Agency

The Agency shall have the right to collect fees and charges wherever appropriate for services it may render in pursuance of its functions.

CHAPTER II

ORGANIZATION

Section I

Article 5

Organs of the Agency

The following shall be the organs of the Agency:

- a) the Chairman of the Agency;
- b) the Board of Directors consisting of the following members: the Chairman of the Agency and four Directors: two one nominee of the Ministry of Education, who is an acknowledged expert on Somali culture and one nominee of the Ministry of Finance;
- c) the General Manager;
- d) the Board of Auditors consisting of a Chairman and two auditors.

Article 6

Appointment of the Organs of the Agency and their Tenure of Office

1. The members of the Board of Directors, the General Manager, and the members of the Board of Auditors shall be appointed by decree of the President of the Republic on the proposal of the Minister of Information, having heard the Council of Ministers.

2. The officers referred to in the previous paragraph shall be appointed for a period of three years; they may be reappointed.

3. The services of the officers referred to in the first paragraph may be terminated for sufficient reason following the procedure prescribed for their appointment.

Section II

FUNCTIONS

Article 7

Functions of the Chairman

1. The Chairman shall represent the Agency; he shall convene and preside over the meetings of the Board and determine the agenda.

2. He shall ensure that the decisions of the Board are followed.

3. In the case of absence of the Chairman from any particular meeting, the Board may elect a Chairman from amongst its members for that meeting.

4. Where the Board's opinions are equally divided the Chairman shall have a casting vote.

Article 8

Function of the Board of Directors

1. The Board of Directors shall be responsible for the policy and general direction of the Agency.

2. At all meetings of the Board, three shall constitute a quorum.

Article 9

Functions of the General Manager

1. The General Manager shall be responsible for the implementation of the decisions of the Board.

2. He shall, upon the authorization of the Board, conclude operating contracts on behalf of the Agency.

3. He shall be in charge of the day to day administration of the Agency and, except for staff detailed from the establishment of the Ministry of Information to work with the Agency, shall have power to appoint and discharge all other staff of the Agency and to take such disciplinary action as appropriate.

4. He shall be responsible for the funds of the Agency and for the maintenance of the accounts of expenditure incurred from such funds.

5. He is authorized to incur from the funds of the Agency expenditures on day to day administration up to a limit of So. Shs. 1500 on any single item. Expenditures upto So. Shs. 5,000 on any single item, may be incurred by the General Manager with the concurrence of the Chairman of the Agency. Expenditure beyond this limit shall be authorized by the Board of Directors.

6. He shall attend meeting of the Board. He shall have the right to be heard, but shall not have the right to vote in the meetings. He shall be responsible for keeping the records of the meetings of the Board.

Article 10

Functions of the Board of Auditors

The Board of Auditors shall audit the accounts and the expenditure of the Agency.

Section III

STAFF OF THE AGENCY

Article 11

Staff of the Agency

The administrative and professional staff of the Agency shall be normally provided by detail from the establishment of the Ministry of Information. Any additional staff which cannot be so provided may be recruited directly by the Agency on terms and conditions laid down in the Rules issued by the Board of Directors under Article 20 below.

Section IV

RESPONSIBILITIES OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND STAFF

Article 12

Responsibility of Directors and Staff

The members of the Board of Directors and the staff of the Agency shall, while acting in pursuance of this Law, By-laws or Rules made hereunder, be deemed to be officers within the meaning of Article 5 of the Civil Service Law (Law No. 7 of 15 March 1962) for purposes of responsibility of officers.

CHAPTER III

FINANCE, BUDGET, ACCOUNTS AND AUDIT

Article 13

Capital of the Agency

The capital of the Agency shall consist of:

- a) an initial grant of So. Shs. 500.000 provided by the State,
- b) any other contribution made by the State, Public Bodies, international organization or private persons;
- c) entrance fees, profits derived from the sale of programmes, rent charged for the hire of the theatre, theatrical materials and performances, props, costumes, lights, etc.
- d) any other receipts, both public and private.

Article 14

Exemption

Where the Minister of Information is satisfied that any performance or exhibition is for a charitable or welfare purpose, he may in agreement with the Minister of Finance issue a decree directing that entrance tickets to such performance or exhibition be exempt from entertainment tax.

Article 15

Borrowing of Money

The Agency may, with the approval of the Minister of Information, having heard the Council of Ministers, borrow money from foreign institutions and from local banks for the purpose of carrying out its functions under this Law.

Article 16

Budget

The Board of Directors shall, not later than 30 September in each year, submit to the Council of Ministers for approval through the Minister of Information a statement to be called the Annual Budget Statement for the next financial year showing the estimated receipt and expenditure of the Agency. A copy of the Annual Budget Statement shall be simultaneously submitted to the Minister of Finance.

Article 17

Annual Accounts

1. The calendar year shall be the financial year.
2. The General Manager shall prepare a balance sheet for each financial year and shall present it to the Board of Directors before the last day of March in the following year. Within the following month the Board of Directors shall prepare the final Annual Accounts and submit them to the Board of Auditors together with a report.
3. The Board of Auditors shall, within one month of their receipt of the Annual Accounts, send them, together with their report, to the Supervisory Committee.
4. The Supervisory Committee shall be competent to examine and approve the Annual Accounts, having heard the Magistrate of Accounts. It shall give instructions for the publication of the Approved Annual Accounts in the Official Blettin at the expense of the Agency.

Article 18.

Supervisory Committee

1. Supervision over the Agency shall be exercised by a Committee presided over by the Minister of Information and consisting of the Ministers of Finance and Minister of Education.

2. The Supervisory Committee may appoint Technical Sub-Committee composed of the Director of the Broadcasting Department of the Ministry of Information as Chairman and four other members representing the Ministries of Communications and Transport, Planning and Coordination, Education and Finance.

3. The Director of the Broadcasting Department of the Ministry of Information shall also be the Secretary of the Supervisory Committee.

CHAPTER IV

SPECIAL ADMINISTRATOR AND LIQUIDATOR OF THE AGENCY

Article 19.

Special Administrator and Liquidator

1. Where it is considered absolutely necessary:

- a) the operation of the Agency shall be temporarily entrusted to a special administrator, who shall exercise the functions and powers of the Chairman of the Agency, Board of Directors and the General Manager; or
- b) the Agency may be liquidated and an official liquidator may be appointed for the purpose, *who will provide for attending to the rights of a third party.*

2. The measures referred to in the preceding paragraph shall be adopted by decree of the President of the Republic on the proposal of the Minister of Information having heard the Council of Ministers.

CHAPTER V

FINAL PROVISIONS

Article 20.

By-laws

1. The By-laws of the Agency shall be approved by decree of the President of the Republic, on the proposal of the Minister of Information, having heard the Council of Ministers.

2. The By-laws may be amended, following the same procedure, at the request of the Board of Directors.

Article 21

Rules Governing the Agency

The Board of Directors may issue rules governing the proper conduct of the Agency within the limits laid down in this law and the by-laws of the Agency.

Article 22

Entry into Force

This law shall enter into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

The Minister of Information

IUSUF ADEN BOUKAH

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

ARREDAMENTI METALLICI SOMALI — AR.ME.S. — Soc. p. Az.
Sede in Mogadiscio

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti della Società Arredamenti Metallici Somali AR.ME.S., con Sede in Mogadiscio, sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 26 Luglio 1967 presso la Sede Sociale in Mogadiscio per le ore 9 ed occorrendo per il giorno 27 Luglio 1967, in seconda convocazione, nello stesso luogo e nella stessa ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. — Modifica dell'Art. 6 dello Statuto Sociale relativo alla nominatività dei titoli e vincoli sulla cessione degli stessi;
2. — Aumento del Capitale Sociale da Shs. So. 60.000 a Shs. So. 600.000 mediante emissione di N. 5.400 nuove Azioni da Shs. So. 100 cadauna e conseguente modifica dell'Art. 5 dello Statuto Sociale.

Possono intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Camillo Zappa)